Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 10 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

CONCORSI

Ministero della marina:

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

(Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1940-XVIII, registro 8 Africa Italiana, foglio 107).

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Salvatores Umberto di Ernesto e di Ferrara Clotilde, nato a Napoli il 13 febbraio 1892, tenente colonnello di fanteria in s.p.e. — Aiutante di campo, assumeva volontariamente il comando di reparti irregolari coloniali e con energica avveduta azione di comando e con l'esempio del personale valore ristabiliva difficili situazioni in cui si erano venuti a trovare nostri reparti seriamente impegnati e contribuiva efficacemente al vittorioso risultato delle operazioni stesse. Già più volte distintosi per personali atti di valore e cosciente sprezzo del pericolo.

Zambrini Lino di Aldo e di Maranini Angela, nato a Imola (Bologna) il 6 settembre 1911, sottotenente di complemento. — Ufficiale di brillanti qualità militari, partecipava a tutta la campagna italo-etiopica, sempre distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Da solo organizzava, coordinava e conduceva a termine l'azione di varie colonne, al seguito di capi sottomessi, destinate alla occupazione di Debra Marcos, confermando le sue eccellenti doti di soldato e dando continua prova di ardimento e coraggio.

Asghedom Fidel, buluc basci (22239) (*alla memoria*). — Comandante di mezza compagnia, in aspro e difficile combattimento, guidava i propri uomini con coraggio e sereno sprezzo del pericolo. Nel mentre si spingeva a trascinare il proprio reparto in un ulteriore sbalzo, veniva colpito a morte, immolando gloriosamente la vita sul campo.

Gherenchiel Tierfé, buluc basci (58049). — In un'azione di rastrellamento, dopo aver assolto efficacemente più compiti, conduceva con entusiasmo ed energia i propri uomini sulle posizioni occupate dai ribelli, che impegnava ed inseguiva fino a che non cadeva gravemente ferito.

Gheretatios Tesfatzien, buluc basci (56117). — Comandante di buluc, già segnalatosi per atti di coraggio e di valore, durante un aspro combattimento contro rilevanti forze avversarie trascinava bravamente i propri uomini alla conquista di successive posizioni. Più volte ferito, rimase in posto, continuando a combattere e incitando i propri ascari a proseguire nella lotta fino al raggiungimento dell'obbiettivo. Esempio magnifico di abnegazione e di spirito di sacrificio.

Mohamed Ogbries, buluc basci (59693) (*alla memoria*). — In un aspro combattimento assolveva importanti compiti, dimostrando mirabile slancio e abnegazione. Durante uno sbalzo finale, procedendo impavido i propri ascari, veniva colpito a morte, immolando gloriosamente la vita sul campo.

Mohamud Mohamed, buluc basci (64464). — Durante un combattimento contro ribelli sistemati su forti posizioni conduceva con impeto ed energia i propri uomini, trascinandoli con l'esempio personale. Gravemente ferito, rimaneva in posto, continuando a combattere fino ad azione ultimata.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Ismail, sciumbasci (14218). — Impegnatosi con una sezione mitraglieri contro rilevanti forze avversarie sistemate su munite posizioni, guidava bravamente l'azione dei propri uomini, rendendosi esempio di ardimento e sprezzo del pericolo.

Ali Abdalla, muntaz (2504) (*alla memoria*). — Durante ripetuti attacchi alle salmerie ed alla retroguardia della colonna dava luminose prove di coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo validamente a stroncare pericolosi aggiramenti durante i quali cadeva colpito a morte.

Araià Bahatà, sciumbasci (38927). — Durante l'attacco di una posizione tenacemente difesa dagli avversari trascinava i propri ascari sulla posizione nemica. Ferito, rimaneva in posto fino ad azione ultimata. Esempio di abnegazione e di elevate virtù militari.

Ghebreghiorghis Uolderfiel, muntaz (734) (*alla memoria*). — Durante un contrattacco contro rilevanti forze nemiche, dopo aver inflitto gravi perdite all'avversario, esaurite le munizioni, difendeva tenacemente, con lancio di bombe a mano, il proprio fucile mitragliatore finchè cadeva colpito a morte. Esempio di elevate virtù militari.

Gherenchiel Andenchiel, buluc basci (38746). — Durante un aspro combattimento trascinava i propri uomini contro l'avversario infliggendogli forti perdite. Per tutta la durata dell'azione, prodigandosi instancabilmente, si rendeva efficace coadiuvatore del comandante di reparto.

Giaber Zeinù, sciumbasci. — Comandante dell'avanguardia di una piccola colonna, fatto segno ad improvviso nutrito fuoco di fucileria da parte di alcuni gruppi di ribelli, li attaccava decisamente, costringendoli alla fuga e ad abbandonare molti capi di bestiame precedentemente razziati. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Hailemariam Berkè, sciumbasci (31242). — Durante un attacco contro soverchianti forze avversarie era tra i primi a lanciarsi sul nemico. Caduto l'ufficiale comandante, assumeva il comando del reparto assicurando, in condizioni difficili, la continuità dell'azione e dendendosi, con l'esempio personale, animatore e trascinatore della truppa ai suoi ordini.

Ibrahim Mohamed Ili, muntaz (55499). — Rimasto due volte ferito nell'assalto di salda posizione avversaria, disdegnava di essere trasportato al posto di medicazione per rimanere sul luogo della lotta ad incitare i suoi uomini all'inseguimento del nemico in fuga. Mirabile esempio di valore e spirito di sacrificio.

Ismail Mussa, buluc basci (45747). — Durante un aspro combattimento, sostituendosi al comandante della mezza compagnia caduto, conduceva bravamente i propri ascari, riuscendo ad occupare difficili posizioni avanzate.

Melles Ghebrè, muntaz (42056) (*alla memoria*). — Capo squadra di provato valore, guidava con slancio e sprezzo del pericolo i suoi uomini all'assalto di una forte posizione avversaria, attraversando terreno difficile ed intensamente battuto. Colpito a morte, prima di spirare rivolgeva ai compagni parole di incitamento. Esempio di sereno coraggio ed elevato senso del dovere.

Mohamed Ali, sciumbasci (44290). — Destinato con un buluc in agguato ad un passo continuamente battuto da gruppi di ribelli, riusciva a distruggere, con improvviso violento fuoco, prima, ed alla baionetta, poi, un gruppo di banditi di cui soltanto uno riusciva nella notte a salvarsi con la fuga. Esempio di pronta decisione e spirito aggressivo.

Omar Saad, muntaz (1585) (*alla memoria*). — Durante un furioso contrattacco contro rilevanti forze nemiche che stavano per accerchiarlo, dopo aver esaurite le munizioni ed inflitto all'avversario gravi perdite, cadeva colpito a morte mentre difendeva con le bombe a mano il proprio fucile mitragliatore. Esempio di elevate virtù militari.

Uoldensè Debessai, muntaz (1641) (*alla memoria*). — Durante un contrattacco contro rilevanti forze nemiche che tentavano accerchiarlo infliggeva loro gravi perdite. Esaurite le munizioni difendeva, con lancio di bombe a mano, il proprio fucile mitragliatore fino a che non cadeva colpito a morte. Esempio di elevate virtù militari.

Zerihum Casà, muntaz. — Comandante di squadra di fiancheggiamento, accortosi del tentativo d'aggiramento da parte di un nucleo ribelle, lo affrontava e, benchè ferito, non desisteva dal combattere.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Kadi, muntaz (61269). — Comandante di nucleo porta munizioni, durante aspro combattimento si slanciava alla baionetta per disperdere minacciosi gruppi ribelli che tentavano la cattura dell'arma. Esempio di valore e attaccamento al dovere.

Abdalla Ahmed, muntaz (44857). — Di iniziativa occupava una posizione minacciante il fianco del reparto, lanciandosi sul nemico bene appostato e costringendolo, con efficace lancio di bombe a mano, a ritirarsi. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Abib Garzà, muntaz (561). — Durante improvviso attacco alle salmerie del battaglione da parte di numerosi ribelli, sotto fuoco di fucileria, si prodigava con sprezzo del pericolo ed energia a riordi-

nare il reparto, riuscendo con l'esempio e con la parola di valido aiuto al proprio ufficiale.

Abdù Ismail, buluc basci (61666). — Nel corso di molteplici azioni, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. In un momento difficile, in testa alla propria squadra, procedeva verso gli avversari con ardimento e spirito combattivo.

Aboset Zerrefù, balambaras. — Sottocomandante della guardia di una resistenza all'inizio di combattimento, raggiungeva, con ammirevole slancio, i reparti impegnati, dando prova di sprezzo del pericolo e valore. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Adem Mohamed Abdelkader, muntaz (61913). — Attaccato da preponderanti forze nemiche non esitava a slanciarsi contro di esse, alla testa dei propri ascari e, con preciso lancio di bombe a mano, riusciva a disperderle. Costante esempio di calma, sprezzo del pericolo e dedizione al dovere.

Behin Ibrahim, muntaz (55144). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un aspro combattimento non esitava a portarsi in posti dominanti completamente esposti alla reazione nemica, contribuendo alla vittoriosa riuscita dell'azione. Esempio di sprezzo del pericolo e valore personale.

Berhè Mungustù, zaptié (341). — Durante aspri combattimenti dava prove di coraggio e sprezzo del pericolo. Di sua iniziativa, conduceva alcuni compagni ove la pressione nemica era più forte e, con energica azione di fuoco, infliggeva agli attaccanti gravi perdite.

Cuflom Mohamed, muntaz (40005). — Prendeva parte a più combattimenti dando prove di valore nell'affrontare decisamente, con sprezzo del pericolo, l'avversario.

Ghilanchiel Melcamda, buluc (46542). — Durante un attacco contro soverchianti forze ribelli, impavido al suo posto di azione, rendeva opera ardita e meritoria, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo.

Giaber Zeinù, sciumbasci. — Addetto al comando di un battaglione, durante un combattimento si portava presso i reparti impegnati, sotto vivacissimo fuoco dell'avversario, incitando le giovani reclute, con l'esempio e con la parola, alla lotta e confermando le sue belle qualità di valoroso soldato sempre dimostrate.

Hagos Mesciescià, muntaz (258). — Graduato ardito, volontario nelle azioni più rischiose, durante aspri, accaniti combattimenti dava sempre prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Portandosi con la sua squadra ove la pressione nemica era più forte, incitava con l'esempio e la parola i dipendenti, infliggendo all'attaccante gravi perdite.

Hailè Mohamed, muntaz. — Comandante di squadra durante cruento scontro si lanciava fra i primi contro il nemico, dando esempio di calma, coraggio e serenità. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Haileiesus Menghesciá, zaptié (2085). — Partecipava ad una azione contro minacciosi ribelli appostati su di una altura, riuscendo a snidarli. Successivamente, attaccato improvvisamente da forze avversarie che, favorite dal terreno, cercavano accerchiarlo, audacemente le contrattaccava alla baionetta, contribuendo a disperderle con lancio di bombe a mano.

Ibraim Bescir, buluc basci (48482). — Facente parte di una piccola colonna improvvisamente e violentemente attaccata da nemico numeroso ed agguerrito, si lanciava alla testa del proprio buluc su di un nucleo avversario e, con lancio di bombe a mano, lo costringeva a ripiegare in disordine. Esempio di valore e sprezzo del pericolo.

Menasse Gobrù, zaptié (2354). — Partecipava ad una azione contro minacciosi ribelli appostati su di un'altura, riuscendo a snidarli. Successivamente, attaccato improvvisamente da forze avversarie che, favorite dal terreno, cercavano accerchiarlo, audacemente le contrattaccava alla baionetta, contribuendo a disperderle con lancio di bombe a mano.

Mesmer Hamed Faid, muntaz (64747). — Già distintosi in precedenti combattimenti, durante un cruento scontro, durato oltre venti ore, conduceva reiteratamente all'attacco la propria squadra. Esempio di alte virtù militari.

Mohamed Abdelcader, sciumbasci (50825). — In un momento particolarmente difficile per la vivace intensità del fuoco avversario con slancio ammirevole piazzava l'arma in posizione idonea e, con raffiche precise, riusciva ad annientare gruppi ribelli incalzanti. Esempio di coraggio ed alto sentimento del dovere.

Mohamed Abdelcader, sciumbasci. — Comandante della testa dell'avanguardia, fatto segno a nutrito improvviso fuoco di fucileria da parte di un forte gruppo di ribelli, di notte ed in terreno insidioso, li fronteggiava animosamente dando modo al reparto che seguiva di ingaggiare il combattimento.

Mohamed Ali, buluc basci. — Si offriva volontario, insieme ad altri militari, per snidare un gruppo di ribelli che, appostato su di una collina, aveva inflitto forti perdite a nostri reparti in linea. Nell'assalto che ne seguiva era di esempio per slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Fara, muntaz (60863). — Durante un aspro combattimento contro forze ribelli, incitava con l'esempio e l'azione i propri ascari. Alla testa di un gruppo fucilieri balzava primo in una trincea nemica e, con la baionetta e lancio di bombe a mano, inseguiva il nemico in fuga.

Mohamed Adum, muntaz (21260). — Durante aspro combattimento contro nemico in forze quale comandante di buluc si prodigava incessantemente, noncurante del pericolo, per il buon esito del combattimento, incitando i propri uomini con l'esempio e la parola. Costante esempio di calma, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere.

Mohamud Maibetot, muntaz (57425). — Disimpegnava con l'intelligenza ed ardimento i vari compiti affidatigli. In un momento difficile, di propria iniziativa, assumeva il comando di pochi uomini e, con impeto, contrattaccava il nemico, volgendolo in fuga.

Osman Elmi, muntaz (33003). — Trascinava, col suo contegno sprezzante e risoluto, i propri ascari all'assalto di posizioni nemiche agguerrite ed insidiose, snidando e fugando, con non lievi perdite, l'avvversario.

Osman Masciafè, zaptié. — Ardito e risoluto combattente, in accaniti combattimenti durati dieci giorni, dava bella prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Si distingueva in modo particolare nel contrattaccare a bombe a mano nuclei nemici, che tentavano catturarlo durante un rifornimento idrico. Alto esempio di attaccamento al dovere.

Said Hassen, buluc basci (49609). — Comandante di una sezione mitraglieri, condusse bravamente i propri uomini in vari combattimenti, sempre distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo.

Soliman Omar, muntaz (61350). — Tiratore di mitragliatrice pesante, durante un aspro combattimento con calma dirigeva efficaci raffiche sull'avversario, concorrendo a sventare gli attacchi nemici.

Tesfamariam Negussè, buluc basci (129). — Sempre volontario nelle imprese più rischiose durante la presa di posizione della colonna, mentre la compagnia proteggeva il ripiegamento di altri reparti, con mossa ardita ed aggressiva scongiurava il pericolo dell'aggiramento infliggendo al nemico gravi perdite.

Tesfasien Solomon, zaptié. — Prendeva parte, volontariamente, ad un'azione intesa a snidare nuclei di ribelli che da un'altura infliggevano sensibili perdite ai reparti in linea, riuscendo nell'intento. Successivamente, attaccato improvvisamente da forti masse ribelli che, favorite dal terreno, tentavano di accerchiarlo, si distingueva nel contrattacco alla baionetta e contribuiva validamente a disperderli.

Uoldù Merrag, buluc basci (43902). — Comandante di buluc, già distintosi per sprezzo del pericolo, guidava bravamente i propri uomini sull'obiettivo, concorrendo validamente alla riuscita della azione.

(4436)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1940-XIX, n. 1767.

Istituzione e determinazione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei Consigli provinciali delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli provinciali delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, possono istituire laboratori chimici merceologici.

Art. 2.

I laboratori chimici merceologici dei Consigli provinciali delle corporazioni hanno competenza ad eseguire tutti gli accertamenti tecnici e le analisi relative a materie discipli-

nate da leggi e regolamenti la cui applicazione spetta ai Consigli ed agli Uffici provinciali delle corporazioni. Tali accertamenti ed analisi potranno essere eseguiti anche su richiesta di altri Uffici provinciali per controllare la corrispondenza di determinati prodotti a requisiti fissati da altre leggi e regolamenti.

Art. 3.

I laboratori chimici merceologici dei Consigli provinciali delle corporazioni sono autorizzati, per le materie di cui all'articolo precedente e subordinatamente alle esigenze di servizio, ad eseguire accertamenti ed analisi tecniche su richiesta di enti e di privati rilasciando all'uopo certificato dei risultati delle analisi ed accertamenti espletati.

Art. 4.

Gli accertamenti ed analisi previsti dall'articolo precedente che possono essere richiesti da enti e da privati saranno eseguiti a spese del richiedente ed all'uopo i Consigli provinciali delle corporazioni compileranno un'apposita tariffa da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Nei casi in cui le leggi e regolamenti dànno facoltà agli interessati di ottenere in sede di riesame la revisione degli accertamenti tecnici e delle analisi alla cui esecuzione sono dalla presente legge abilitati i laboratori chimici merceologici dei Consigli provinciali delle corporazioni, la relativa competenza spetta all'Istituto di sanità pubblica del Ministero dell'interno ove non sia diversamente stabilito.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la competenza dei laboratori d'igiene e profilassi delle provincie e degli altri organi a cui sono devolute attribuzioni di vigilanza e controllo in esecuzione di leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — TASSINARI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 28 novembre 1940-XIX, n. 1768.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati l'unito regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e la tabella che ne forma parte integrante; l'uno e l'altra visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 34. — MANCINI

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza creato con l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, è eretto in ente morale e ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

E' iscritto al Fondo di previdenza tutto il personale dei ruoli provinciali addetto al servizio delle imposte di fabbricazione, presso la Direzione Generale delle dogane e imposte indirette, e presso gli Uffici tecnici circoscrizionali e le loro Sezioni, nonchè il personale operaio permanente dell'Officina centrale del materiale. Rimane invece escluso il personale che pure essendo addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, risulti iscritto ad altro Fondo di previdenza proprio del ruolo, a cui esso appartenga.

Art. 2.

Il Fondo è costituito:

a) dalle quote di prodotti contravvenzionali ad esso assegnate dalla legge istitutiva;

b) dalle quote sui compensi per i servizi a carico dei privati compiuti dal personale, in quanto dette quote siano assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti;

c) da un quinto degli interessi annualmente liquidati sulle somme depositate dai privati negli appositi conti correnti postali aperti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi a carico dei privati stessi;

d) dagli interessi del denaro investito come all'articolo seguente;

e) da oblazioni volontarie e altri proventi eventuali.

Art. 3.

Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti, secondo modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione Generale delle dogane e delle imposte indirette.

Agli anzidetti versamenti di regola provvedono:

1) Gli Ingegneri Capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i quali verseranno mensilmente le somme di cui alla lettera *b*) ed annualmente le somme di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2;

2) I Contabili doganali, i quali verseranno bimestralmente le quote spettanti al Fondo sui prodotti contravvenzionali di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 2.

Le somme versate al Fondo, quando siano destinate a costituire capitale stabile, potranno essere investite in titoli di Stato intestati al Fondo medesimo.

Gli interessi di tali titoli sono anche essi versati alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero.

Art. 4.

Col Fondo di previdenza si provvede:

a) a corrispondere al personale iscrittovi una indennità all'atto in cui esso lascia definitivamente il servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia causa che non sia una condanna penale per fatti di servizio.

La stessa indennità spetta ai superstiti degli iscritti dei quali innanzi, morti prima di lasciare definitivamente il servizio.

Le misure della sopra cennata indennità sono stabilite nella tabella annessa al presente regolamento.

Sono esclusi dal beneficio della indennità gli impiegati ed operai dimissionari o considerati tali a termini delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili, eccetto il caso in cui le dimissioni sieno giustificate dall'immediato passaggio ad altro impiego dello Stato;

b) a corrispondere agli iscritti, alle loro famiglie ed ai loro superstiti sovvenzioni nei casi speciali previsti agli articoli 15 e 16;

c) ad incoraggiare mediante il conferimento di borse di studio presso le scuole superiori (università, accademie ed altri istituti, ai quali si acceda col diploma di licenza di scuola media superiore) l'istruzione dei figli di impiegati ed operai iscritti i quali abbiano dimostrato particolare tendenza agli studi.

Tali borse saranno conferite per concorso secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione del fondo.

Art. 5.

Per provvedere alle finalità indicate nel presente Regolamento, le entrate annuali del Fondo da erogare sono ripartite come segue:

1) il 74 % di esse è destinato al pagamento delle indennità, di cui alla lettera *a*), dell'articolo precedente;

2) il 20 % è destinato ad essere erogato per gli scopi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo stesso;

3) il 6 % è posto a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere destinato a sostenere le spese ordinarie di gestione del Fondo, nonchè quelle casuali e le altre per competenze e compensi inerenti al funzionamento del Consiglio medesimo ed al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle spese, presso l'Amministrazione centrale e gli uffici periferici.

Qualora il limite fissato per le erogazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto, la differenza potrà essere impiegata per gli scopi stessi negli esercizi successivi.

Art. 6.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente: Il Direttore Generale delle dogane e delle imposte indirette;

Membri: un funzionario amministrativo di grado V della Direzione Generale delle dogane e delle imposte indirette, con le funzioni di Vice Presidente;

un funzionario di grado V del ruolo di gruppo *A*) del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, in rappresentanza di detto personale di gruppo *A*);

il Direttore capo della ragioneria centrale del Ministero delle finanze;

il Direttore capo della divisione che sovraintende al personale delle imposte di fabbricazione;

uno dei Direttori capi delle divisioni che si occupano dei servizi delle imposte di fabbricazione;

un funzionario del ruolo di gruppo *B* ed uno dei ruoli di gruppo *C*, del personale degli anzidetti Uffici tecnici, residenti in Roma, in rappresentanza del personale dei gruppi medesimi.

I funzionari dei gruppi *B* e *C* saranno scelti fra due terne di nomi, rispettivamente per il gruppo *B* e per i ruoli di gruppo *C*, presentate dalla Associazione fascista del pubblico impiego, con le modalità da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

Segretario: un funzionario amministrativo della Direzione Generale delle dogane e delle imposte indirette.

Gli impiegati dei gruppi *B* e *C* membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 5 dei suoi componenti fra i quali il Presidente o il Vice presidente e 2 almeno degli impiegati dei gruppi *A*, *B* e *C* dei ruoli del Personale delle imposte di fabbricazione, senza contare il Segretario, il quale non ha in alcun caso voto deliberativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario.

Esso è chiamato:

1) ad assicurarsi della regolarità delle entrate del Fondo;

2) a deliberare sulla liquidazione delle indennità di cui all'art. 4 lettera *a*);

3) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 4, lettera *b*);

4) a deliberare sul conferimento delle borse di studio di cui all'art. 4 lettera *c*), e a determinarne l'ammontare;

5) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;

6) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di che al n. 3 dell'art. 5;

7) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

8) ad approvare i rendiconti della gestione.

Art. 9.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il Segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo, nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Nei casi di urgenza, il Presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 4, lettera *a*), ed ordinarne il pagamento; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, può anche ordinare il pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 4 lettera *b*). In questi casi ne riferisce al Consiglio nella prima adunanza.

Il Presidente ha anche facoltà, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione, di disporre il pagamento di somme in acconto della indennità fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta.

Art. 11.

Il diritto alle indennità si acquista solo quando l'iscritto abbia prestato, nel ramo delle imposte di fabbricazione, cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo quanto è disposto dalle successive norme transitorie.

Agli effetti del precedente comma si considera compiuto nel ramo delle imposte di fabbricazione anche il servizio prestato, anteriormente alla creazione degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso gli Uffici tecnici erariali.

Sarà altresì tenuto conto del servizio prestato anteriormente al diciottesimo anno di età nel solo caso che ciò sia necessario per raggiungere il minimo di cinque anni.

L'indennità stabilita per i superstiti degli impiegati, dei subalterni e degli operai che abbiano compiuto soltanto il minimo di cinque anni di servizio nei rispettivi ruoli è dovuta anche quando tale limite non sia stato raggiunto, se l'iscritto al Fondo sia morto per causa di servizio.

Quando l'iscritto abbia compiuto i cinque anni di servizio, computati come ai primi tre commi del presente articolo, si tiene conto, agli effetti della misura della indennità, anche degli anni di servizio utili per la pensione anteriormente prestato in altri rami dell'Amministrazione dello Stato.

Nel computo degli anni di servizio, per determinare la misura della indennità, l'anno incominciato si calcola per anno intero, salvo quanto è regolato diversamente nella tabella annessa al presente regolamento.

All'accertamento dell'anzianità di servizio degli iscritti al Fondo per la determinazione della indennità, provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Agli iscritti al Fondo che passino ad altro impiego dello Stato è dovuta — quando abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nel ramo delle imposte di fabbricazione — un'indennità corrispondente a tanti ventesimi di quella minima stabilita dalla annessa tabella per gli iscritti collocati a riposo — tenuto conto delle condizioni di famiglia — quanti sono gli anni di servizio prestati.

In ogni caso tale indennità non potrà eccedere la minima suddetta.

Gli iscritti al Fondo che abbiano percepito un'indennità per essere passati ad altro impiego dello Stato non possono percepirne un'altra dopo essere eventualmente rientrati nell'impiego di origine.

Tale disposizione non è applicabile a quegli impiegati i quali, per disposizione superiore, siano passati ad altri servizi dell'Amministrazione finanziaria e che siano poi rientrati nel servizio delle Imposte di fabbricazione, nè a quelli che siano riammessi in servizio in virtù dell'art. 53 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

In tali casi, la somma precedentemente percetta dagli interessati sarà trattenuta all'atto della liquidazione definitiva dell'indennità, che sarà fatta computando anche gli anni intermedi trascorsi in altro servizio, quando l'interessato sia rientrato da almeno due anni nei servizi delle imposte di fabbricazione e, senza tale computo, quando egli sia rientrato da meno di due anni.

Parimenti, allorchè per l'avvenuto passaggio da altro ruolo a quello del personale delle imposte di fabbricazione, un impiegato abbia percepita a titolo d'indennità, una somma su altro particolare Fondo di previdenza analogo, tale somma gli sarà trattenuta all'atto della liquidazione finale dell'indennità stabilita dal presente regolamento.

Art. 13.

Agli effetti delle indennità stabilite dalla tabella per i superstiti degli impiegati, dei subalterni e degli operai, si considerano come figli (maggiorenni o minorenni) quelli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o per decreto Reale di data anteriore alla morte del genitore, e i figli adottivi.

Se l'iscritto al Fondo ha lasciato la vedova sola o con figli (maggiorenni o minorenni), l'indennità è dovuta per intero alla vedova nella misura indicata, per ogni caso, nella tabella.

Se l'iscritto non ha lasciato la vedova, ma solo figli minorenni, l'indennità è dovuta in parti uguali ai detti figli.

Se l'iscritto ha lasciato solo figli maggiorenni non aventi diritto, per la morte del loro genitore, a pensione o indennità a carico del bilancio dello Stato, è dovuta l'indennità stabilita per costoro nella tabella.

In mancanza dei superstiti di cui ai precedenti commi, la particolare indennità stabilita nella tabella per questa evenienza è dovuta in ordine di preferenza:

1) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

2) al padre, se i genitori siano entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi sia morto.

Se i genitori siano separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennità è divisa tra di loro in parti uguali;

3) ai fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro nullatenenti, ai fratelli minorenni nullatenenti e sorelle nubili o vedove, nullatenenti, in parti uguali;

4) ad una od a più persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà. Se vi siano più persone designate, l'indennità è corrisposta ai viventi, in parti uguali se più d'uno, salvo che l'iscritto abbia diversamente disposto.

Il coniuge dell'iscritto, contro il quale esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa propria o di entrambi i coniugi non ha diritto all'indennità. In tal caso l'indennità, nella misura stabilita dalla tabella, è devoluta interamente ai figli legittimi o legittimati o adottivi come sopra, se ve ne siano; in mancanza di detti

figli, l'indennità è corrisposta, in ordine di preferenza, ai superstiti dell'iscritto indicati ai precedenti nn. 1 e 2 nella misura per essi stabilita nella tabella.

Art. 14.

L'indennità è corrisposta su regolare domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti, diretta al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

Quando l'indennità sia richiesta dall'iscritto, alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia e, se del caso, le condizioni delle persone a carico di lui.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti dell'iscritto deceduto, devono essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

1) se si tratti del coniuge con figli o dei soli figli, lo stato di famiglia o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto al Fondo e la loro capacità legale.

Sono ritenuti incapaci legalmente coloro che ai termini del codice civile sono incapaci a succedere.

Il coniuge superstite deve comprovare con lo stesso atto di notorietà o con atto legale separato che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi;

2) se si tratti del coniuge senza figli, l'atto di stato civile comprovante il matrimonio e il documento dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione, come al numero precedente;

3) se si tratti di figli adottivi, copia autentica dell'atto di adozione;

4) se si tratti di altri superstiti:

a) per i figli naturali riconosciuti, la prova del riconoscimento ed un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti che essi siano i soli aventi diritto;

b) per i genitori, atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti, oltre al vincolo di parentela con l'iscritto deceduto, che non sia intervenuta fra di essi sentenza di separazione passata in giudicato oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa;

c) per i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro nullatenenti, i fratelli minorenni nullatenenti e le sorelle nubili o vedove nullatenenti, un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorietà redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti debbono inoltre comprovare, con lo stesso atto di notorietà di essere i soli aventi diritto.

Art. 15.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 saranno corrisposte:

1) nei casi di morte, per cause diverse da quelle di servizio, degli iscritti al Fondo che non abbiano compiuto il quinquennio stabilito dall'art. 11;

2) nei casi di infortuni in cui siano incorsi gli iscritti al Fondo, in servizio, per cause di servizio.

Agli effetti delle sovvenzioni da corrispondersi nei casi previsti al presente punto n. 2, si considerano come infortuni in servizio o per causa di servizio anche le ferite riportate in guerra e per causa di guerra;

3) quando gli iscritti al Fondo hanno prole numerosa.

Le misure delle sovvenzioni contemplate dal presente articolo e le condizioni e modalità alla cui osservanza dovranno essere subordinate le relative concessioni, saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 16.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 potranno anche essere corrisposte quando ne sia giustificato il bisogno:

a) nei casi di infortuni o di gravi malattie degli iscritti per cause estranee al servizio; di ricovero temporaneo degli stessi in case di cura, stabilimenti termali o simili, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per motivi di salute;

b) nei casi di morte o di gravi malattie delle persone di famiglia degli iscritti e, una volta tanto, ai superstiti degli iscritti, in caso di morte di questi in attività di servizio;

c) nei casi di pubbliche calamità che rendano le condizioni economiche degli iscritti eccezionalmente disagiate;

d) per contributo alla spesa d'istruzione dei figli degli iscritti fino al compimento degli studi secondari o equiparati, qualora nella residenza dell'impiegato non esistano scuole per detti studi.

Le sovvenzioni di cui al presente articolo non possono superare nella misura unitaria i due terzi di quelle fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione del fondo per i casi di cui al precedente art. 15 e, quando trattisi dei contributi d'istruzione, non possono superare nella misura unitaria i due terzi delle borse di studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 4.

Art. 17.

Quando per provvedere alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 non risulti sufficiente la quota del 20 % delle entrate normali del Fondo, prevista dal precedente art. 5, il Consiglio di amministrazione del fondo può deliberare che l'importo di dette sovvenzioni e di detti contributi sia prelevato dalla eccedenza che rimanga annualmente disponibile sulla quota del 74 % del Fondo, accantonata come al citato art. 5 per il pagamento della indennità stabilite dall'art. 4 lettera *a*). In nessun caso i prelevamenti di che trattasi possono superare nel complesso il 10 % della cennata eccedenza annuale.

Il Consiglio di amministrazione del fondo può stabilire vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni e dei contributi concessi a termini degli articoli 15 e 16.

Art. 18.

Le domande di sovvenzioni debbono essere dirette al Presidente del Consiglio di amministrazione e — salve le eccezioni di che all'ultimo comma del presente articolo — trasmesse, secondo i casi, per il tramite dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico circoscrizionale, il quale assistito dal locale capo gruppo imposte di fabbricazione dell'Associazione fascista del pubblico impiego, provvederà ai necessari accertamenti sulla attendibilità dei motivi addotti dal richiedente e dei documenti da esso esibiti.

Del risultato di tali accertamenti si dovrà fare menzione in apposito verbale nel quale sarà anche esposto motivato parere circa il provvedimento da adottarsi.

Dette domande saranno quindi trasmesse al Consiglio di amministrazione insieme con i documenti esibiti dal richiedente e col verbale di cui al comma precedente, sottoscritto dal capo ufficio e dal capo gruppo predetti.

Le domande di sovvenzione presentate da funzionari del grado V e VI, saranno trasmesse dagli interessati direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa dei depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione del fondo e dal Segretario.

I mandati emessi dalla Cassa dei depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai ricevitori doganali staccandole da appositi registri a matrice e figlia.

Le ricevute degli interessati devono dai ricevitori doganali essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del fondo.

Al termine dell'anno finanziario i Ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 20.

Le indennità e le sovvenzioni erogate dal Fondo di previdenza non sono nè cedibili nè sequestrabili.

Art. 21.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Nell'adunanza di settembre, il Segretario deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 22.

La revisione dei registri d'introito dei proventi contravvenzionali, da parte dell'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali, deve essere completata con l'accertamento della concordanza fra le somme che secondo i registri stessi spettano al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate.

Gli Ingegneri Capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmetteranno trimestralmente alla Direzione Generale delle dogane un prospetto dal quale risulti l'ammontare delle somme da essi versate mensilmente al Fondo di previdenza.

I Contabili doganali rimetteranno bimestralmente alla stessa Direzione Generale, per il tramite degli Ingegneri Capi di circoscrizione degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione un elenco delle quote contravvenzionali bimestralmente versate al Fondo di previdenza, compilato nei modi prescritti dalla Direzione Generale medesima.

Quest'ultima, effettuati i riscontri di competenza, trasmetterà i prospetti ed elenchi suindicati alla Segreteria del Consiglio di amministrazione del Fondo.

L'Amministrazione del Fondo procederà poi semestralmente al riscontro dei prospetti ed elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente ad essa comunicati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 23.

Le spese di amministrazione del Fondo sono pagate dal Ricevitore della dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Per provvedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all'art. 10, sono affidati al Ricevitore della dogana di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate, nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga alla procedura stabilita dal precedente art. 19.

Alla fine di ogni esercizio, il Ricevitore stesso deve dar conto dei fondi da lui gestiti con apposito rendiconto, trasmettendo a corredo i registri di introito di cui all'art. 19 e i documenti giustificativi delle singole spese e dei pagamenti in acconto di cui ai due commi precedenti, nonchè la quietanza del versamento alla Cassa dei depositi e prestiti della eventuale rimanenza.

Art. 25 (transitorio).

Agli iscritti al Fondo e ai loro superstiti che abbiano maturato o maturino il diritto a partire dal 1° gennaio 1939 fino a tutto l'anno 1943, le indennità di cui all'art. 4, lettera *a*) del presente Regolamento, saranno corrisposte, nei casi in cui sono dovute, nella misura di 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, secondo che il diritto all'indennità sia maturato nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto anno di detto quinquennio.

Agli iscritti al Fondo ed ai loro superstiti, che abbiano maturato il diritto a partire dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, fino al 31 dicembre 1938, sarà concessa una somma inferiore alla percentuale prevista dal precedente comma per il 1939, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

In ogni caso i pagamenti delle indennità maturate fino a tutto il 1940 non potranno essere effettuati prima del 1941.

La percentuale del Fondo destinata agli scopi di cui alle lettere *b*) e *c*) del succitato art. 4 sarà per la prima volta prelevata, nel secondo semestre del 1941, dalle entrate del Fondo dell'esercizio 1940-41, limitando il prelevamento e la distribuzione fino al 31 dicembre 1944 al 10 % delle entrate annuali del Fondo dei primi quattro esercizi decorrenti dal 1° luglio 1940.

Le somme non erogate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, saranno accantonate per costituire un'adeguata riserva, che negli anni successivi potrà, ove occorra, essere unicamente destinata alla corresponsione delle indennità previste dal ripetuto art. 4, lettera *a*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

INDENNITÀ SPETTANTE

Numero degli anni di servizio dell'iscritto al fondo (Impiegato - personale subalterno: (uscieri e inservienti) - personale operaio: (operai permanenti)	All'iscritto al fondo o ai suoi superstiti aventi diritto, per la morte dell'iscritto, a pensione o indennità sul bilancio dello Stato — All'iscritto al fondo ammogliato, con o senza figli o vedovo con figli ovvero celibe o vedovo senza figli avente a carico i genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili o vedove, che abbandoni definitivamente il servizio, alla vedova con figli minorenni o ai figli minorenni dell'iscritto morto in servizio				All'iscritto al Fondo celibe o vedovo senza figli, e non avente a carico genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili o vedove, che abbandoni definitivamente il servizio; alle vedove, senza figli o con soli figli maggiorenni, dell'iscritto morto in servizio			
	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno ed operaio	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno ed operaio
5 o più, ma meno di 8	8.200	7.200	4.800	2.400	4.900	4.300	2.900	1.500
8 » » » 11	11.800	10.800	7.200	3.600	7.100	6.500	4.300	2.200
11 » » » 14	15.400	14.400	9.600	4.800	9.300	8.600	5.800	2.900
14 » » » 17	19.000	18.000	12.000	6.000	11.400	10.800	7.200	3.600
da 17 a 19 e sei mesi . . .	22.000	21.000	14.000	7.000	13.200	12.600	8.400	4.200
più di 19 e sei mesi, ma meno di 22	11.000	10.000	6.800	3.400	6.600	6.000	4.100	2.000
22 o più, ma meno di 25	11.500	10.500	7.000	3.500	6.900	6.300	4.200	2.100
25 » » » 28	12.000	11.000	7.300	3.600	7.200	6.600	4.400	2.200
28 » » » 31	12.500	11.500	7.600	3.800	7.500	6.900	4.600	2.300
31 » » » 34	13.000	12.000	8.000	4.000	7.800	7.200	4.800	2.400
34 » » » 36	14.000	13.000	8.700	4.300	8.400	7.800	5.200	2.600
da 36 a 38	15.000	14.000	9.300	4.700	9.000	8.400	5.600	2.800
più di 38 fino a 40	16.000	15.000	10.000	5.000	9.600	9.000	6.000	3.000
più di 40 anni	Somma precedente aumentata di tantiquarantesimi quanti sono gli anni di servizio eccedenti i 40 prestati prima del compimento del 70° anno di età per gli ingegneri e del 65° anno di età per tutti gli altri.	come contro	come contro	come contro	come contro	come contro	come contro	come contro

Ai superstiti dell'iscritto al Fondo non aventi diritto, per la morte dell'iscritto, a pensione o indennità sul bilancio dello Stato, solo quando non vi siano contemporaneamente altri superstiti aventi diritto alla detta pensione o indennità — Ai figli maggiorenni			Agli altri superstiti solo quando non vi siano figli maggiorenni		
Gruppi *A* e *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno e operaio	Gruppi *A* e *B*	Gruppo *C*	Personale subalterno e operaio
Indennità minima di L. 1.600 se l'iscritto al Fondo aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 240 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 10.000.	Indennità minima di L. 1.000 se l'iscritto al Fondo aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 160 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 6.600.	Indennità minima di L. 500 se l'iscritto al Fondo aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 80 fino a raggiungere complessivamente il massimo di L. 3.300.	Indennità uguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità uguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.	Indennità uguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.

NOTA. — Sono parificati rispettivamente ai figli minorenni e ai fratelli minorenni:

a) i figli ed i fratelli maggiorenni che erano a carico dell'iscritto e che provino di essere nullatenenti e inabili permanentemente al lavoro;

b) le figlie e le sorelle maggiorenni nubili o vedove a carico dello iscritto, che provino di essere nullatenenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

REGIO DECRETO 28 novembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Maresca » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Maresca », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Peluso Domenico fu Gaetano, al foglio di mappa 6, particella 31, per la superficie complessiva di Ha. 1.97.20 e con la rendita imponibile di L. 197,20.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà Papa Donato fu Domenico-Antonio, con la proprietà della Parrocchia di Cancello, con la proprietà Branco Giovanni e Domenico fu Roberto, con la proprietà Branco Giovanni e Francesco fu Domenico.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Maresca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1940-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 299. — D'ELIA

(30)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 gennaio 1941-XIX.
Sostituzione, con un liquidatore unico, degli attuali liquidatori della Cassa rurale di Casotto (Vicenza) e nomina dei sindaci della Cassa rurale di prestiti di Sturie delle Fusine, con sede in Aidussina (Gorizia) e della Cassa rurale di prestiti di Locavizza di Aidussina (Gorizia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Casotto, con sede nel comune di Casotto (Vicenza), nonchè dei sindaci della Cassa rurale di prestiti di Sturie delle Fusine, con sede nel comune di Aidussina (Gorizia) e della Cassa rurale di prestiti di Locavizza di Aidussina, con sede nel comune di Aidussina (Gorizia), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Il cav. uff. rag. Francesco Manani è nominato liquidatore della Cassa rurale di Casotto, avente sede nel comune di Casotto (Vicenza) in sostituzione degli attuali liquidatori.

Sono nominati sindaci delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali sindaci:

1) I signori Giuseppe Melandri fu Battista, Carlo De Vecchi fu Stefano e Mario Bulfoni di Paolo per la Cassa rurale di prestiti di Sturie delle Fusine, con sede nel comune di Aidussina (Gorizia);

2) I signori Corrado Bratina fu Andrea, Stanislao Novinez di Antonio e Riccardo Trevisan di Riccardo per la Cassa rurale di prestiti di Locavizza di Aidussina, con sede nel comune di Aidussina (Gorizia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(34)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.C.), con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italiana Bruschi Roberto (S.I.B.R.A.O.), con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. Ottaviano Mascelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare Vico - Gestione Immobili, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la S. A. Immobiliare Vico - Gestione Immobili, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Immobiliare Vico - Gestione Immobili, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Marino Paolo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(38)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Eredi di Maria Brizard, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Eredi di Maria Brizard, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Eredi di Maria Brizard, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Vito Marasco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Atkinson I. e C., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Atkinson I. e C., con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Atkinson I. e C., con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Luigi Pravettoni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(41)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Fabbrica Apparecchi per industria cartaria, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la S. A. Fabbrica Apparecchi per industria cartaria, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Fabbrica Apparecchi per industria cartaria, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Giuseppe Cavazzana.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(42)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX.

Approvazione del bilancio definitivo della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1938-XVI, col quale fu sciolta e posta in liquidazione la Carovana dei facchini doganali di Catania e fu nominato il liquidatore nella persona del cav. Arturo Magno, ricevitore capo di quella Dogana;

Visti gli articoli 3 e 4 di detto decreto;

Visto il progetto di riparto del liquidatore;

Viste le note dell'Intendenza di finanza di Catania n. 19795 del 6 settembre 1939 e n. 30185 del 4 gennaio 1940, dalle quali risulta che sono state adempiute le formalità di pubblicazione previste dalla prima parte del citato art. 4;

Visto che contro il progetto di riparto furono presentate due opposizioni, una dalla nominata Marta Vittorio vedova dell'ex carovanista Privitera Francesco, e l'altra dall'ex carovanista, in pensione, Napoli Carlo;

Ritenuto che la pretesa della vedova Marta Vittorio, per la corresponsione di una quota parte sul fondo di riserva, è infondata, non avendo il defunto marito compiuto i dieci anni di servizio prescritti dall'art. 31 del regolamento generale approvato con R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046, e che, pertanto, l'opposizione va rigettata;

Ritenuto, nei riguardi dell'ex carovanista Napoli Carlo, che la sua opposizione mirava a tenere in sospeso la ripartizione delle attività della Carovana in attesa della definizione di un giudizio, relativo ad un preteso indennizzo per infortunio, da lui intentato contro il console della Carovana, e che il giudizio si è già chiuso con il rigetto delle sue pretese, giusta sentenza della Corte di appello di Catania il 8-13 maggio 1940, passata in giudicato;

Ritenuto che, pertanto, il progetto può essere approvato;

Ritenuto che a favore del liquidatore va disposto un compenso che può essere determinato in L. 3000;

Determina:

Si approva il progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Carovana dei facchini doganali di Catania, formato dal liquidatore cav. Arturo Magno e allegato al presente decreto.

Viene disposta l'assegnazione di un compenso nella misura di L. 3000 al detto liquidatore.

La somma netta risultante, dopo le erogazioni indicate nel progetto di riparto e dopo dedotto il compenso del liquidatore con le eventuali maggiori spese, sarà divisa in parti eguali fra i ventidue facchini effettivi, in servizio alla data dello scioglimento della Carovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

PROGETTO DI RIPARTO

Attività

Somma risultante dalla liquidazione dell'attivo:

a) Fondo riserva		L. 121.785 —
b) Fondo previdenza		» 23.589,40
Totale		L. 145.374,40

Passività

1 — Ricchezza mobile:		
a saldo arretrati 1936	L. 146,45	
dal 1° gennaio al 6 settembre 1938	» 409,35	
		L. 555,80
2 — All'ex carovanista Napoli Carlo - collocato a riposo il 16 gennaio 1935 - per quota sul valore del Fondo di riserva e sul materiale, non ancora percepita		» 2.656 —
3 — Indennità licenziamento all'operaio avventizio Fichera Alfio		» 2.592 —
4 — Onorari visite mediche - da rimborsare alla Compagnia Portuale		» 880 —
5 — Sovvenzione straordinaria agli otto pensionati		» 3.200 —
6 — Spese d'esercizio (bollo, registrazione, copie atti, cancelleria ed altro)		» 78,60
7 — Somma netta da ripartire:		
a) ai 22 carovanisti effettivi		» 132.412 —
b) compenso al liquidatore		» 3.000 —
Totale		L. 145.374,40

(69) *Il liquidatore*: MAGNO ARTURO

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1940-XIX.

Modificazioni ad alcune tabelle annesse al R. decreto 19 gennaio 1940-XVIII, n. 84, relative all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886;

Vista la legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1494;

Decreta:

Le tabelle 1, 3, 5, 6 e 7 annesse al R. decreto 19 gennaio 1940, n. 84, sono sostituite da quelle 1, 2, 3, 4 e 5 annesse al presente decreto, a decorrere dall'8 novembre 1940-XIX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro per la marina*
CAVAGNARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

TABELLA 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi navali (Ruolo C. N.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da: trasferimenti nel ruolo C.M. (lett. c) dell'art. 30 T. U.) (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T.U. (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da: trasferimenti nel ruolo C.M. (lett. c) dell'art. 30 T. U.) (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da: trasferimenti nel ruolo C.M. (lett. c) dell'art. 30 T. U.) (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1939	73	—	—	—	—	141	—	—	—	—	206	—	—	—	—
1940	93	1 (2)	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	33	186	—	33	45	78	293	1 (2)	78	93	171

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI n. 1886 e dalla legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1494, nonchè dai decreti interministeriali in data 16 novembre 1939, e 8 novembre 1940-XIX, che stabiliscono gli organici pel 1940 degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Armi Navali in applicazione dell'art. 120 del T. U. 1° agosto 1936-XIV n. 1493.
(2) In diminuzione al ruolo C. N. per costituzione del ruolo C. M.

TABELLA 2

CORPO DEL GENIO NAVALE — Ruolo delle Direzioni (Ruolo D).

ANNI	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					MAGGIORI				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da: trasferimenti nel ruolo S. (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da: trasferiment nel ruolo S. (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da: trasferimenti nel ruolo S. (a)	vacanze in gradi superiori (1) (b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) (c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1939	15	—	—	—	—	45	—	—	—	—	65	—	—	—	—
1940	20	—	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	6	52	—	6	7	13	90	1 (2)	13	28 (3)	41

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886 e dalla legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1494.
(2) A diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei servizi.
(3) Di cui 2 a diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei servizi.

TABELLA 3.

CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO (Medici)

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)
1939	11	—	—	—	34	—	—	—	53	—	—	—
1940	14	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	5	38	5	7	12	68	12	15	27

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886 e dalla legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1494.

TABELLA 4.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumento di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)
1939	12	—	—	—	36	—	—	—	51	—	—	—
1940	14	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	5	40	5	7	12	63	12	16	28

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886 e dalla legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1494.

TABELLA 5.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)
1939	14	—	—	—	44	—	—	—	56	—	—	—
1940	16	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	47	3	9	12	60	12	6	18

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1940 dal R. D. L. 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886 e dalla legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1494.

(31)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con R. decreto 28 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre stesso anno, registro 26, foglio 162, il gr. uff. ing. Cesare Dorici viene nominato vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano in sostituzione dell'Eccellenza Giuseppe Gorla.

(70)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni 5 per cento delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento in conto quota 1936-XIV, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

SERIE *A*

dal	al	quantità	dal	al	quantità
449	—	1	52981	52985	5
940	—	1	59541	59640	100
3800	3801	2	63146	63150	5
5490	—	1	92096	92100	5
5709	5711	3	92286	92290	5
6059	—	1	96986	96995	10

SERIE *B*

dal	al	quantità	dal	al	quantità
211	212	2	9356	—	1
645	—	1	36051	36070	20
4393	—	1	37691	37705	15
4499	—	1	37711	37720	10
4971	—	1	54381	54385	5
7193	—	1	54846	54855	10
7267	7268	2	91376	91415	40
8351	—	1	96541	96550	10
8949	—	1	—	—	—

SERIE *C*

dal	al	quantità	dal	al	quantità
1012	—	1	8334	8337	4
1761	—	1	8407	8413	7
1864	—	1	9265	—	1
2207	—	1	32226	32230	5
2515	—	1	46406	46415	10
2954	—	1	47501	47525	25
2998	—	1	53821	53855	35
3085	—	1	66201	66250	50
4117	—	1	66441	66490	50
4317	4318	2	69386	69390	5
4851	4859	9	77221	77235	15
6395	6396	2	77961	77970	10
6843	—	1	79031	79935	5
7503	—	1	88971	88975	5
8284	8285	2	88981	88985	5
8302	8306	5	—	—	—

SERIE *D*

dal	al	quantità	dal	al	quantità
575	—	1	1754	1755	2
577	—	1	17371	17385	15
864	—	1	—	—	—

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della Divisione del Gran Libro: GENTILUCCI

(71)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso ad un posto di chimico aggiunto nel personale per le Direzioni armi ed armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il giorno 11 novembre stesso anno, n. 263, col quale è indetto il concorso ad un posto di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione del limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII ad un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*) è prorogato a tutto il 10 febbraio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(79)

Proroga del concorso a 18 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 novembre stesso anno, n. 263, col quale è indetto il concorso a 18 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione del limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII a 18 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 11°, gruppo *B*) è prorogato a tutto il 31 gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(80)

Proroga del concorso a tre posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile delle Direzioni armi ed armamenti navali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre stesso anno, n. 262, col quale è indetto il concorso a tre posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione del limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII a tre posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*) è prorogato a tutto l'8 febbraio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(77)

Proroga del concorso ad un posto di specialista aggiunto nel personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 novembre stesso anno, n. 261, col quale è indetto il concorso ad un posto di specialista aggiunto nel personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione del limitato numero di candidati, di prorogare il termine per la presentazione delle domande al concorso di cui sopra;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1940-XVIII ad un posto di specialista aggiunto nel personale civile del Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo *A*) è prorogato a tutto il 24 gennaio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(78)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.